



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

The coat of arms of the municipality, featuring a central tower with a crenellated top, set within a shield. The shield is surrounded by a laurel wreath. The text is overlaid on this emblem.

REGOLAMENTO
recante norme per la ripartizione
degli incentivi di cui
all'art. 18 della Legge 109/1994

LUGLIO 2002

I N D I C E

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Determinazione dell'importo complessivo dell'incentivo.....	3
Art. 4 Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 Progetti soggetti all'incentivo	4
Art. 6 Soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo.....	4
Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività soggette ad incentivo	6
Art. 8 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti	6
Art. 9 Modalità di calcolo e di ripartizione dell'incentivo.....	7
Art. 10 Liquidazione delle quote individuali	7
Art. 11 Copertura assicurativa	8
Art. 12 Iscrizione all'Albo Professionale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali	8
Tabelle	10
Note.....	12

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo definito dall'articolo 18, commi 1 e 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata "Legge 109"¹, fra i dipendenti del Comune di Bagno di Romagna, che svolgono le attività previste nell'articolo di cui sopra.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *Legge 109*, la legge 2 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) *Regolamento*, il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- c) *Responsabile unico*, il Responsabile unico del Procedimento, così come definito all'art. 7, commi 3, 4 e 5 della Legge 109² e all'art. 7 del Regolamento³.
- d) *Responsabile dei lavori*, il soggetto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 494/1996⁴;
- e) *Ufficio Tecnico*, rispettivamente il complesso dei servizi del Settore Lavori e Servizi pubblici e del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio, relativamente alle specifiche competenze risultanti dalla pianta organica;
- f) *Progetto*, il progetto per l'appalto di opere o lavori pubblici, redatto dal personale dell'ufficio tecnico;
- g) *Atto di Pianificazione*, qualsiasi atto a valenza urbanistica generale, particolareggiata o esecutiva, così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente nonché dalla tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e architetti di seguito indicati:

- Piano Regolatore Generale
- Norme tecniche di attuazione
- Regolamento Edilizio
- Piano strutturale e Piano Operativo
- Regolamento urbanistico ed edilizio
- Piano per l'edilizia economica e popolare
- Piano di recupero urbano
- Piani di recupero
- Varianti agli atti sopra indicati
- Varianti ex artt. 14 e 15 l.r.47/78;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica
- PRUSST piani di riqualificazione urbana
- Piani per le attività estrattive
- Ogni altro strumento urbanistico previsto da disposizioni di legge vigenti;

h) *Incentivo*, le somme previste dall'art. 18 della Legge 109⁵.

Art. 3 Determinazione dell'importo complessivo dell'incentivo

1. Gli incentivi sono calcolati secondo i limiti fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 109⁶.

2. L'incentivo è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento), dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, al lordo di tutti gli oneri accessori, secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento e dal 30% (trenta per cento), comprensivo degli oneri riflessi, dell'importo calcolato sulla base della Tariffa Professionale vigente relativa alla redazione di un atto di pianificazione, come definito dall'art. 2, comma 1 lett. g) del presente regolamento.

3. Nel caso di affidamento di lavori o esecuzione di opere a trattativa privata, o in economia, sarà preso come riferimento per il calcolo dell'incentivo, l'importo per lavori così come risultante dal quadro tecnico economico.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Gli incentivi previsti dalla Legge 109/94 si applicano ai progetti di lavori pubblici e agli atti di pianificazione redatti dall'Ufficio Tecnico, per i quali si riceva l'incarico formale dall'Amministrazione, che procede quindi anche alla quantificazione della spesa occorrente.
2. Non rientrano tra quanto di seguito regolamentato i progetti che, a qualunque titolo, abbiano avuto approvazione dagli organi dell'Amministrazione, in data antecedente al 3 giugno 1995.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda, o abbia richiesto, l'adeguamento dei progetti di cui al precedente comma ai livelli progettuali previsti dalla Legge 109, e limitatamente alle modifiche, si applicheranno i contenuti del presente regolamento come nel caso di progetti nuovi.

Art. 5 Progetti soggetti all'incentivo

- 1.** I progetti soggetti all'incentivo sono costituiti dai progetti per l'appalto di opere o lavori pubblici e dagli atti di pianificazione (così come definiti all'art. 3).
- 2.** Per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si considerano soggetti ad incentivo tutti quegli interventi per l'esecuzione dei quali vengono redatti ed approvati con deliberazione o determinazione, degli elaborati in conformità alle disposizioni normative vigenti⁷.
- 3.** Sempreché comportino di fatto una attività di progettazione, sono soggette ad incentivo tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, relative a perizie di variante, suppletive e suppletive di variante, ad eccezione del caso in cui dette perizie siano imputabili ad errori o omissioni progettuali (art. 25, comma 1, lettera *d*) della Legge 109⁸). In tali casi l'importo da assoggettare ad incentivo è quello risultante dalla perizia di variante e suppletiva⁹.

Art. 6 Soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo

- 1.** La distribuzione degli incarichi ai dipendenti è effettuata dal Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici e dal Responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione abbia manifestato la volontà di utilizzare professionisti esterni.
- 2.** Il Responsabile unico è il soggetto individuato nell'Elenco Annuale delle OO.PP., oppure in caso di attivazione di interventi non previsti in tale elenco, è nominato dalla Giunta Comunale.
- 3.** Il Responsabile del Settore determina, per ogni opera o lavoro pubblico previsto negli atti di programmazione e relative variazioni e per ogni atto di pianificazione, nel rispetto dei limiti di incompatibilità, professionalità e cumulabilità degli incarichi così come previsto dalla normativa vigente:
 - a) l'elenco nominativo dei soggetti incaricati delle varie mansioni;
 - b) le competenze assegnate;
 - c) l'eventuale assegnazione, in considerazione della complessità, di collaboratori ai soggetti di cui al punto a).

4. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), relativi ad incarichi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti a consuntivo dal Responsabile del Settore competente.

5. Ad uno stesso dipendente possono essere affidati più incarichi riguardanti opere e lavori diversi.

6. In caso di comportamenti omissivi o di inerzia nello svolgimento degli incarichi ricevuti, da parte degli incaricati o dei loro collaboratori, il Responsabile del Settore competente, emette una nota di richiamo al dipendente e in caso si riscontri il perdurare del comportamento negativo può adottare provvedimenti di revoca dell'incarico.

7. Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile del Settore competente, provvede alla nomina del sostituto.

8. Le qualifiche e le definizioni dei soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo sono, per quanto riguarda il **Settore Lavori e Servizi Pubblici**:

a) *Progettisti*: si identificano nel personale abilitato alla progettazione, i quali sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto, coordinando l'attività dei vari collaboratori impegnati nella progettazione. Per i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della Legge 109¹⁰.

b) *Responsabile Unico del Procedimento*: è il soggetto incaricato di svolgere le mansioni previste dall'art. 7 della Legge 109¹¹, nonché dagli artt. 7 ed 8 del Regolamento¹²;

c) *Coordinatore per la progettazione*: è il soggetto incaricato di svolgere le mansioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 494/1996 e s.m.i.¹³.

d) *Direttore dei Lavori*: è il soggetto incaricato di svolgere le mansioni previste dall'art. 124 del Regolamento¹⁴;

e) *Collaudatore*: è il soggetto, o i soggetti, incaricato/i di svolgere le mansioni previste dall'art. 188 del Regolamento¹⁵;

f) *Collaboratori del Responsabile del Procedimento*: si identificano nei soggetti che svolgono le attività di supporto al RP così come individuate dall' art. 17 comma 1 della Legge 109¹⁶

g) *Collaboratori tecnici*: si identificano nel personale tecnico che svolge una funzione di collaborazione con una delle figure previste dall'art. 18 della Legge 109, mentre è escluso il personale ausiliario con funzioni di supporto alle attività dei collaboratori tecnici. I collaboratori tecnici, sono tenuti a firmare gli elaborati per la redazione dei quali hanno svolto la propria attività, assumendo con ciò la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, delle misurazioni, dei dati, dei grafici e per quant'altro derivante dall'attività da loro svolta.

h) *Collaboratori amministrativi*: si identificano nel personale che svolge attività di carattere amministrativo per conto, del Responsabile Unico, dei progettisti, del coordinatore della progettazione, del direttore dei lavori e del collaudatore, scelti fra il personale interno dell'ufficio tecnico.

9. Le qualifiche e le definizioni dei soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo sono, per quanto riguarda il **Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio**:

a) *Progettisti*: si identificano nel personale abilitato alla progettazione, i quali sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto, coordinando l'attività dei vari collaboratori impegnati nella progettazione.

b) *Responsabile di Procedimento*: si identifica nel Dirigente di Settore che interviene nella progettazione redatta entro tale unità organizzativa mediante l'espletamento di tutte le attività di proposta, verifica, accertamento, coordinamento, sovrintendenza e controllo ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti. Il Responsabile del procedimento può assumere anche la funzione di progettista da solo o unitamente ad altri soggetti appositamente nominati.

c) *Collaboratori tecnici*: si identificano nel personale tecnico che svolge una funzione di collaborazione che interviene nella redazione del Piano attraverso la predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, ecc), la partecipazione alla definizione delle scelte pianificatorie, alle rilevazioni, alle indagini, alle ricerche, le necessarie collaborazioni professionali. I collaboratori tecnici, sono tenuti a

firmare gli elaborati per la redazione dei quali hanno svolto la propria attività, assumendo con ciò la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, delle misurazioni, dei dati, dei grafici e per quant'altro derivante dall'attività da loro svolta.

- d) *Collaboratori amministrativi*: si identificano nel personale che svolge attività di carattere amministrativo che collabora alla redazione del piano e nell'espletamento del procedimento mediante l'attività amministrativa e la predisposizione dei relativi atti.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle attività soggette ad incentivo

1. Le attività soggette ad incentivo dovranno essere svolte durante l'orario di lavoro ordinario. Sarà ammesso lo svolgimento di alcune attività fuori dall'orario ordinario, solo nei casi in cui ciò sia necessario in conseguenza della tipologia della prestazione¹⁷.

2. In caso di affidamento a soggetti esterni di attività specialistiche o propedeutiche allo svolgimento delle attività soggette all'applicazione del presente regolamento, si procede, per la parte non affidata all'esterno, all'attribuzione dell'incentivo secondo le modalità descritte dal presente regolamento.

3. Per la redazione dei progetti l'ufficio tecnico, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, potrà avvalersi delle seguenti prestazioni specialistiche da parte di ditte o professionisti esterni, che risultano estranee alle disposizioni del presente regolamento:

- a) indagini geologiche;
- b) indagini geotecniche;
- c) indagini e studi geognostici;
- d) indagini idrologiche;
- e) indagini sismiche;
- f) indagini agronomiche e chimiche,
- g) rilievi topografici;
- h) predisposizione di elaborati grafici vari;
- i) tabulati, relazioni, studi e valutazioni ambientali;
- j) altri elaborati strumentali al completamento di quelli progettuali;

4. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda l'uso degli strumenti, il consumo dei materiali, nonché l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

5. Nel caso di interruzione di una, parte o tutte le attività facenti capo alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico o ad un atto di pianificazione, non per causa dipendente dal o dai soggetti incaricati delle varie attività, ad essi spetta il compenso riguardante le fasi che hanno raggiunto la conclusione.

6. Ai soli fini di cui ai commi precedenti, si considerano concluse le attività riguardanti la progettazione, dopo che è divenuto esecutivo l'atto di approvazione da parte dell'organo competente, mentre per le attività connesse al responsabile unico e all'esecuzione dei lavori, si considerano concluse dopo che è divenuto esecutivo l'atto di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Nel caso in cui per la realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, l'Amministrazione intenda svolgere alcune delle prestazioni previste dall'art. 18 della Legge 109, congiuntamente al personale dell'ufficio tecnico di altri Enti, la ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento, sarà stabilita in accordo fra i due enti per mezzo di apposito atto approvato dai rispettivi organi esecutivi.

Art. 9
Modalità di calcolo e di ripartizione dell'incentivo

1. Per il calcolo dell'incentivo si farà riferimento in primo luogo, al suo ammontare complessivo, che sarà determinato come specificato all'art. 2 del presente regolamento, e secondo le fasce di importo definite nella tabella 1, allegata. Per quanto riguarda gli atti di pianificazione si fa riferimento all'importo derivato dall'applicazione della tariffa professionale nella percentuale definita all'art. 2.

2. L'ammontare complessivo dell'incentivo, sarà ripartito in primo luogo fra i vari gruppi di attività secondo le percentuali riportate nelle tabelle 2 e 5, allegate.

3. Successivamente, relativamente ai "Lavori e Servizi Pubblici" si procederà con l'ausilio della tabella 3, allegata, per la individuazione delle quote spettanti ai singoli soggetti incaricati.

4. Nella definizione degli importi per la realizzazione delle opere e dei lavori, l'incentivo deve essere sempre previsto nel quadro tecnico economico, sia nel caso di opere finanziate direttamente dall'Amministrazione, sia nel caso di finanziamento con ricorso al credito, considerando anche quanto riportato ai commi 2 e 5 del presente regolamento e coerentemente con quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 18 della Legge 109¹⁸.

5. Negli atti di pianificazione l'incentivo deve essere previsto all'atto dell'affidamento dell'incarico al Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio che dovrà avvenire con apposito atto formale da parte della Giunta Comunale.

6. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni che sono affidate a personale esterno, costituiscono economie¹⁹ e per la valutazione della loro incidenza vale quanto riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento.

7. Nel caso in cui il progetto per l'appalto abbia richiesto l'affidamento a professionisti esterni di prestazioni specialistiche, le quote relative ai vari livelli progettuali riportati alla tabella 3 saranno ridotte delle percentuali di seguito indicate:

a) progetti strutturali, ove necessari 20%

b) e progetti impiantistici, ove necessari 20%

8. Nel caso degli atti di pianificazione il calcolo della tariffa professionale sarà elaborata con riferimento alle sole prestazioni effettivamente prestate non comprendendo eventuali prestazioni affidate a professionisti esterni.

9. Nel caso in cui alcune delle attività soggette all'incentivo vengano affidate a soggetti esterni, al responsabile del procedimento è attribuita una quota parte di incentivo nella misura del **30%** (trenta per cento).

10. Nei casi di cui al comma precedente ai collaboratori del responsabile del procedimento, se nominati e appartenenti alla struttura interna del Comune di Bagno di Romagna, spetta una quota parte di incentivo nella misura del **6%** (sei per cento), che in caso di pluralità di soggetti sarà ripartita uniformemente fra gli stessi.

11. Qualora ai sensi dell'art. 123, comma del Regolamento, siano nominati uno o più assistenti del direttore dei lavori, con le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere la quota parte di incentivo relativa all'attività di direzione dei lavori, così come individuata nella tabella 3 sarà ulteriormente suddivisa secondo le percentuali riportate nella tabella 4.

12. Quando, ai sensi della normativa vigente il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, la quota spettante al collaudatore sarà assegnata alla direzione lavori.

13. Nei casi in cui, non venga prevista la nomina dei collaboratori tecnici o di quelli amministrativi, le relative quote vanno ad incrementare, proporzionalmente, quelle delle figure beneficiarie dell'incentivo.

Art. 10
Liquidazione delle quote individuali

1. Gli incentivi saranno liquidati semestralmente con apposita determinazione da parte del Servizio Personale inserendoli nelle buste paga di settembre e di marzo.

2. A tal fine i Responsabili dei Settori "Lavori e Servizi Pubblici" e "Sviluppo ed Assetto del Territorio", ciascuno per le rispettive competenze, provvedono ad inviare entro i mesi di luglio e di gennaio all'Ufficio Personale una relazione analitica nella quale sono riportati i nominativi e gli importi spettanti a ciascun soggetto con riferimento alle varie attività concluse nel semestre precedente.

3. Alla liquidazione delle quote si procede secondo le tempistiche riportate ai commi precedenti considerato quanto riportato all'art. 7 comma 5 del presente regolamento e quanto riportato di seguito:

- a) per la quota spettante al responsabile unico e se nominati ai collaboratori del responsabile unico: **50%** (cinquanta per cento) alla avvenuta approvazione del progetto esecutivo e **50%** all'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio;
- b) per le quote spettanti ai progettisti, al coordinatore per la progettazione e ai loro collaboratori: **100%** (cento per cento) ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo o degli altri elaborati redatti per l'affidamento dei lavori;
- c) per le quote spettanti ai direttori dei lavori, ai collaudatori e ai loro collaboratori: **100%** (cento per cento) ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio;

4. Salvo diversa previsione normativa, l'importo dell'incentivo è da considerarsi al lordo di tutti i conseguenti oneri a carico dell'interessato e dell'Amministrazione.

Art. 11 Copertura assicurativa

1. Ai dipendenti incaricati della progettazione sarà stipulata apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento.

2. Gli oneri per la stipula delle polizze di cui al comma 1 sono interamente²⁰ a carico del Comune.

3. L'importo da garantire non potrà essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25 comma 1, lettera *d*) della Legge 109²¹.

4. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, questi devono essere muniti a loro volta di polizza adeguata ai sensi della vigente normativa.

5. In caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto, salvo diversi accordi fra le parti.

6. La polizza deve essere stipulata, di norma, per ogni singolo lavoro, con efficacia non posteriore alla data di conferimento dell'incarico.

7. L'amministrazione può stipulare una polizza cumulativa o periodica o comunque riguardante tutte le attività di: responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori)²², supporto al responsabile del procedimento²³, progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo dei lavori, affidate al personale dell'ufficio tecnico.

Art. 12 Iscrizione all'Albo Professionale

1. L'Amministrazione comunale provvederà al rimborso, ovvero al pagamento delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici interessati dalle attività di cui al presente regolamento, dietro presentazione di copia delle ricevute dei versamenti effettuati dagli stessi esclusivamente con riferimento alle iscrizioni effettuate non oltre l'entrata in vigore della L. 18.11.1998 n. 415.

2. Il pagamento verrà effettuato di norma entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta, vistata dal responsabile del Settore competente.

3. L'autorizzazione temporanea o part-time a svolgere attività professionale per soggetti estranei all'Amministrazione, comporta la decadenza dal rimborso per l'anno interessato dallo svolgimento di tale attività."

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

- 1.** Qualora gli importi dell'incentivo di cui all'articolo 18, della Legge 109, venissero modificati con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.
- 2.** Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Tabella 1: Determinazione della percentuale di incentivo in funzione dell'importo del lavoro o dell'opera:

	IMPORTO OPERA O LAVORO PUBBLICO	
	fino a 500.000 €	oltre 500.000 €
NUOVA OPERA E MANUT. STRAORDINARIA	2%	1,9%
MANUTENZIONE ORDINARIA	1,5%	1,5%

Tabella 2: Ripartizione dell'incentivo fra i vari soggetti:

SOGGETTI	QUOTA PARTE INCENTIVO
Responsabile del Procedimento	20 %
Progettisti - Direttori Lavori Coordinatore per la progettazione Collaudatori	73 %
Collaboratori Tecnici	5 %
Collaboratori Amministrativi	2 %

Tabella 3: Ripartizione della quota del fondo relativa alle attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudo:

	LIVELLI PROGETTUALI			COORD. 494	DL	COLLAUDO	TOTALE
	PREL.	DEF.	ESEC.	IN FASE PROG			
LAVORI SOGGETTI AL D.LGS. 494/96							
Lavori di manutenzione	50		(1)	10	35	5	100
Altri Lavori	10	20	25	10	30	5	100
LAVORI NON SOGGETTI AL D.LGS. 494/96							
Lavori di manutenzione	60		(1)	-	35	5	100
Altri Lavori	15	25	25	-	30	5	100

(1) Nel caso di cui all'art. 19, comma 5-bis della Legge 109.

Tabella 4: Ripartizione della quota parte di incentivo di cui alla tabella 3 fra i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori:

SOGGETTI	QUOTA PARTE INCENTIVO
Direttore dei lavori	65 %
Direttori Operativi	25 %
Ispettori di cantiere	10 %

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Tabella 5: Ripartizione dell'incentivo fra i vari soggetti

SOGGETTI	QUOTA PARTE INCENTIVO
Responsabile del Procedimento	15 %
Progettisti	55 %
Collaboratori Tecnici	25 %
Collaboratori Amministrativi	5 %

ELENCO DELLE NOTE RELATIVE AL TESTO DEL REGOMENTO:

¹ Testo dell'art. 18 commi 1 e 2 della legge 109/94: "1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."

² Testo dell'art. 7 commi 3, 4 e 5 della legge 109/94: "3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale."

³ Testo dell'art. 7 del D.P.R. 554/1999: "1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano."

⁴ Testo dell'art. 2 comma 1, lett. c): *"1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per ... c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;"*

⁵ cfr. nota 1.

⁶ La quota di incentivo è stata per le attività riguardanti i lavori pubblici e per le attività di pianificazione rispettivamente dell'1% e del 50%, dall'entrata in vigore della legge 109/94 (6.3.1994), fino al 2.5.1999 giorno di entrata in vigore della legge 144/99. Da tale data vale i limiti sono passati rispettivamente all'1,5% e al 30%, (cfr. nota n° 1).

⁷ Cfr. punto 2 comma 3, Det. Aut. LL.PP. 43/2000, allegata al presente regolamento.

⁸ Art. 25 comma 1 della Legge 109/94 *"1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:*

(...)

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista."

⁹ Cfr. punto 2 comma 2, Det. Aut. LL.PP. 43/2000, allegata al presente regolamento.

¹⁰ Art. 17 comma 2 della Legge 109/94 *"2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione [Articolo 6, comma 9, della legge n.415/98: "La disposizione di cui all'art.17, comma 2, secondo periodo, della legge n.109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge]."*

¹¹ cfr. nota 3.

¹² cfr. nota 4. Testo dell'art. 8 del D.P.R. 554/1999: *"1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:*

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi ;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica ;

c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione ;

d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure ;

coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti ;

coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti ;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

- 1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
- 2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- 3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori: si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
- determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza."

¹³ Testo dell'art. 4 del D. Lgs. 494/1996: "1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1;
- b) predispose un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457."

¹⁴ Testo dell'art. 124 del D.P.R. 554/1999: "1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati."

¹⁵ Cfr. punto 1 comma 6 della Det. Aut. LL.PP. 43/2000. Testo dell'art. 188 del D.P.R. 554/1999: "1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.

4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.

5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della Legge.

8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.

9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.

10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.

11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:

a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;

b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.

12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.

¹⁶ Art. 17, comma 1 della Legge 109/90: "Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142,(c) e successive modificazioni;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815(d) , e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
- f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

¹⁷ E' il caso ad esempio della direzione lavori, riguardante operazioni eseguite dalla ditta in fasce orarie fuori dall'ordinario.

¹⁸ Art. 18, comma 2-bis della Legge 109/90: "2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario."

¹⁹ cfr. nota 1.

²⁰ Si riporta il testo dell'art 17 comma 3. della Legge 109/94, coordinato con le modifiche, riportate in neretto, introdotte dall'art. 145, comma 89 della legge 338/2000 "Finanziaria 2001: "3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione **per intero**, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi."

²¹ Si riporta parte del testo del comma 1 dell'art. 106 del D.P.R. 554/99 " ... L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge." e del testo dell'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 109/94: " 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: ... d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista."

²² Si riporta parte del testo della Det. Aut. Vig. LL.PP. n° 10 del 23 febbraio 2001: " ... Quanto alla possibilità di richiedere all'amministrazione una copertura assicurativa, il legislatore non ha previsto per il responsabile del procedimento alcuna forma di garanzia, mentre ha posto l'obbligo di dotarsi di adeguata polizza assicurativa per coloro ai quali verranno affidati i compiti di supporto esterno. Poiché una siffatta previsione non è ricompresa nella normativa attualmente in vigore, nulla vieta che in sede di contrattazione decentrata venga previsto di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività del responsabile del procedimento, anche con oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice."

²³ Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 554/99 "Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale."